

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)686

Vol. 1978/0261

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

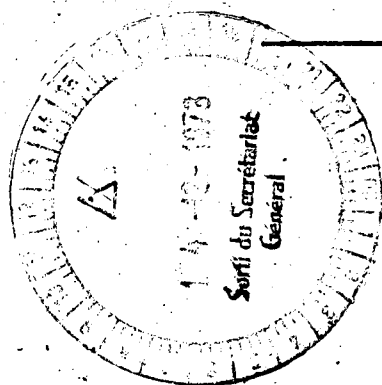
COM(78) 686 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1978

Progetto di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante conclusione di un accordo per un'azione
concertata nel settore del trattamento e dell'impiego
fanghi delle acque di fogna' (Cost 68 bis) tra la
Comunità e

la Repubblica dell'Austria
la Repubblica della Finlandia
il Regno della Norvegia
il Regno della Svezia
la Confederazione svizzera



(presentato dalla Commissione al Consiglio)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Accordo tra la CEE e Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera per un'azione concertata nel settore "Trattamento e impiego dei fanghi nelle acque di fogna" (COST 68 bis).

L'azione COST 68 "Trattamento dei fanghi delle acque di fogna" condotta nel periodo 1972-1974, riguardava un progetto di ricerca imperniato su un aspetto specifico del problema dei fanghi delle acque di fogna.

L'accordo per l'esecuzione di tale progetto era stato firmato il 23 novembre 1971 dai seguenti paesi :

Stati membri

Danimarca
Germania
Francia
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Regno Unito

Paesi non membri

Jugoslavia
Norvegia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Turchia

In seguito alla decisione del Consiglio del 15 marzo 1976, che approva un secondo programma di ricerca sull'ambiente ed ai risultati ottenuti con l'esecuzione dell'azione COST 68, un programma comunitario (azione concertata) nel settore "Trattamento ed impiego dei fanghi delle acque di fogna" è stato deciso dal Consiglio le 27 settembre 1977 (+).

L'articolo 6 di tale decisione prevede la conclusione di accordi internazionali fra la Comunità e gli Stati terzi che partecipano al COST per garantire il coordinamento fra l'azione concertata che costituisce l'oggetto della decisione di cui sopra e i programmi corrispondenti che vengono eseguiti in tali Stati. La Commissione è stata autorizzata, in virtù di quanto disposto dallo stesso articolo, ad aprire negoziati a tale scopo.

I negoziati si sono conclusi e hanno condotto al progetto di accordo allegato all'accluso progetto di decisione del Consiglio.

Tale accordo prevede :

- l'istituzione di un Comitato di concertazione Comunità-COST e
- la concertazione nell'ambito di tale Comitato, i cui lavori di segreteria saranno disimpegnati dalla Commissione, dell'azione comunitaria con i programmi corrispondenti degli Stati terzi.

Questa struttura è stata stabilita in concordanza con lo schema di cooperazione Comunità-COST approvato dal Consiglio il 18 Luglio 1978.

(*) G.U. n. L 267 del 19.10.1977.

I seguenti Stati terzi hanno manifestato la volontà di aderire all'accordo :
Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera.

La Commissione chiede al Consiglio di adottare il progetto di decisione concernente la conclusione dell'accordo per un'azione concertata nel settore "Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna" (COST 68 bis).

Progetto di decisione del Consiglio
recante la conclusione di un
accordo per un'azione concertata
nel settore del trattamento e dell'impiego
dei fanghi delle acque di fogna
(COST 68 bis)

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/651/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977 per l'approvazione di un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna (1), in particolare l'articolo 6, primo comma,

visto il progetto della Commissione,

considerando che, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6, secondo comma della decisione 77/651/CEE la Commissione ha negoziato con alcuni Stati terzi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), un accordo per estendere il coordinamento oggetto della decisione suddetta alle ricerche effettuate in detti Stati,

considerando che è pertanto necessario concludere detto accordo,

DECIDE :

Articolo 1

E' concluso a nome della CEE un accordo tra la Comunità e Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera per un'azione concertata nel settore del trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari ad impegnare la Comunità.

Fatto a

Data

Per il Consiglio

Il Presidente

CONCERTAZIONE COMUNITA' - COST

ACCORDO

relativo ad un'azione concertata nel settore del
"Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna"

COST 68 bis

La Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la Comunità" e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera qui di seguito denominati "gli Stati non membri partecipanti";

considerando che un'azione di ricerca europea concertata nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna può contribuire in modo efficace a ridurre l'inquinamento dell'ambiente e ad utilizzare in modo più economico le risorse naturali;

considerando che un progetto di ricerca imperniato su un determinato aspetto del problema dei fanghi delle acque di fogna ed eseguito in applicazione di un accordo concluso il 23 novembre 1971, nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (progetto COST 68), ha dato risultati molto incoraggianti;

considerando che, in virtù della decisione del 27 settembre 1977, il Consiglio delle Comunità europee ha deciso un'azione comunitaria concertata nel settore del "Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna";

considerando che il 18 luglio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha deciso alcune modalità di cooperazione nel quadro del COST;

considerando che gli Stati membri della Comunità e gli Stati non membri partecipanti denominati qui di seguito "gli Stati", svolgono ricerche nei settori indicati nell'Allegato A e si ripromettono vantaggi reciproci dal coordinamento di tali ricerche;

considerando che l'esecuzione della ricerca di cui al programma d'azione concertata richiederà un impegno finanziario di 8 milioni di unità di conto europeo da parte degli Stati;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La Comunità e gli Stati non membri partecipanti, qui di seguito denominati "le parti contraenti" partecipano per un periodo che va fino al 18 ottobre 1980 ad un' azione concertata nel settore del "Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna".

Tale azione consiste nella concertazione fra l'azione concertata della Comunità e i corrispondenti programmi degli Stati non membri partecipanti. I programmi nazionali cui si riferisce il presente accordo sono enumerati nell'Allegato A.

Gli Stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso gli istituti o le organizzazioni nazionali.

Articolo 2

La concertazione fra le parti contraenti è effettuata in sede di un Comitato di concertazione Comunità-COST, qui di seguito denominato "il Comitato".

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

I lavori di segreteria sono disimpegnati dalla Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata "la Commissione". Il mandato e la composizione di tale Comitato sono definiti nell'Allegato B.

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia nell'esecuzione di tale azione, la Commissione nomina di comune accordo con gli Stati non membri partecipanti un capo progetto.

Articolo 4

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti per le spese di coordinamento è fissato come segue :

140.000 UCE per la Comunità economica europea per un periodo di tre anni,

10.000 UCE per ogni Stato non membro partecipante per il periodo stabilito nell'articolo 1,

L'unità di conto europea è quella definita nel regolamento finanziario delle Comunità europee in vigore e nelle disposizioni finanziarie conformi a tale regolamento. Le norme che regolano il finanziamento dell'accordo costituiscono oggetto dell'Allegato C.

Articolo 5

(a) In sede di Comitato gli Stati contraenti si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili ai fini dell'esecuzione delle ricerche che costituiscono oggetto dell'azione concertata. Essi si adoperano inoltre per fornire tutte le informazioni relative a ricerche analoghe progettate o svolte da altri organismi. Tali informazioni sono considerate riservate qualora ciò venga richiesto dallo Stato che le comunica.

(b) Di comune accordo con il Comitato, la Commissione redige relazioni annuali di attività sulla base delle informazioni fornite e le trasmette agli Stati.

(c) Alla fine del periodo dell'azione concertata, la Commissione, di comune accordo con il Comitato, trasmette agli Stati una relazione di sintesi sulla sua esecuzione e sui suoi risultati. Essa pubblica tale relazione sei mesi dopo la sua trasmissione, a meno che uno Stato vi si opponga. In questo caso, la relazione è considerata riservata e distribuita, su richiesta, soltanto alle istituzioni e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l'accesso ai risultati delle ricerche eseguite per l'azione concertata.

Articolo 6

(a) Ciascuna delle parti contraenti dopo aver firmato il presente accordo notifica, con la massima sollecitudine, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee di avere espletato le formalità richieste in conformità delle proprie disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

(b) Per le parti contraenti che hanno trasmesso la notifica di cui al paragrafo a) il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale la Comunità e almeno uno Stato non membro partecipante hanno trasmesso tale notifica.

(c) Per gli Stati non membri partecipanti che trasmettono tale notifica dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data di ricevimento della notifica.

(d) Gli Stati non membri partecipanti, che non ^{abbiano} ancora trasmesso detta notifica all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del Comitato per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

(e) Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee comunica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

(f) Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo è accessibile alla firma degli Stati europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee. Per la parte aderente l'accordo entra in vigore alla data del deposito dello strumento di adesione.

Articolo 7

Il presente accordo, redatto in unico originale in sei lingue tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee che ne consegna una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Fatto a il

Pour la Communauté Economique Européenne

Für die österreichische Bundesregierung

For the Government of the Republic of Finland

For the Government of the Kingdom of Norway

For the Government of the Kingdom of Sweden

Für den Schweizerischen Bundesrat

ACCORDO PER UN'AZIONE CONCERTATA
NEL SETTORE

TRATTAMENTO ED IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA
(azione concertata)

Le ricerche riguardano i seguenti temi :

Argomenti della ricerca	Ripartizione dei lavori fra le parti contraenti					
	CEE	Svizzera	Austria	Svezia	Norvegia	Finlandia
1. Stabilizzazione dei fanghi e trattamento degli odori :						
- definizione e determinazione del "grado di stabilità" e relazione con gli inconvenienti provocati degli odori	X	X	X	X	X	
- Valutazione comparata dei vari metodi di stabilizzazione	X	X		X	X	X
2. Problemi connessi con la disidratazione dei fanghi :						
- ricerca sulle forze di legame dell'acqua	X	X		X	X	
- sviluppo e unificazione dei metodi analitici per la valutazione delle proprietà di disidratazione	X	X		X	X	
- problemi connessi con l'impiego di flocculanti	X	X		X		X
- valutazione comparata delle apparecchiature utilizzate per la densificazione e la disidratazione	X	X		X	X	X
3. Problemi analitici connessi con il trattamento e l'impiego dei fanghi :						
- caratterizzazione degli agenti patogeni e valutazione dei metodi di sterilizzazione	X	X			X	X
- caratterizzazione e determinazione degli inquinanti (metalli pesanti, composti organici persistenti nei fanghi e sviluppo di metodi analitici standardizzati	X	X	X	X	X	

Argomenti della ricerca	Ripartizione dei lavori fra le parti contraenti					
	CEE	Svizzera	Austria	Svezia	Norvegia	Finlandia
4..Problemi di inquinamento ambientale connessi con l'impiego dei fanghi : - trattamenti speciali dei fanghi per uso agricolo (per esempio, preparazione di composte) compreso il miglioramento dei metodi di sterilizzazione e di eliminazione degli agenti inquinanti - trasferimento degli agenti inquinanti alle piante e effetti nocivi sulla vegetazione - effetti dello spargimento ripetuto dei fanghi sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee. - impiego ottimale dei fanghi nei campi, compresi i fanghi provenienti da impianti di defosfatizzazione	X	X	X		X	X
	X	X		X	X	X
	X			X	X	X
	X	X	X	X		X

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITA'-COST

"TRATTAMENTO E IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA"

1. Il Comitato :
 - 1.1. contribuisce alla migliore esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima;
 - 1.2. valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione;
 - 1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 lettera a);
 - 1.4. propone gli orientamenti al capo progetto.
2. Le relazioni e i pareri del Comitato sono trasmessi agli Stati.
3. Il Comitato è composto di un delegato della Commissione, in veste di coordinatore dell'azione della Comunità, di un delegato di ciascuno Stato non membro partecipante, di un delegato di ciascuno Stato membro, come rappresentante del programma nazionale e del capo progetto.
Ciascun delegato può farsi assistere da esperti.

Disposizioni che disciplinano l'esecuzione finanziaria dell'accordo per un'azione concertata nel settore "Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna" (COST 68 bis)

MODALITA DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni fissano le modalità finanziarie di cui all'articolo 4 dell'accordo firmato il per un'azione concertata nel settore "Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna."

Articolo 2

All'inizio di ogni esercizio, la Commissione invia una richiesta di fondi a ciascuno degli Stati non-membri partecipanti. Tali richieste corrispondono al contributo dello Stato non-membro considerato sia in unità di conto europee, sia nella moneta nazionale di detto Stato; il valore dell'unità di conto europea è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi. Ogni Stato non-membro partecipante versa il suo contributo (1) all'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. Per ogni versamento non effettuato alla data prevista verrà calcolato un interesse del 6 % l'anno. Tuttavia tale interesse sarà esigibile soltanto se il versamento viene effettuato più di tre mesi dopo l'invio di una richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

I fondi provenienti dai contributi degli Stati non-membri partecipanti vengono messi a disposizione delle azioni imputandoli nello stato delle entrate del bilancio della Commissione come entrate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, secondo comma del regolamento finanziario del 21.12.1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Articolo 4

Lo scadenziario di cui all'allegato 1 riflette il ritmo previsto per l'esecuzione dell'accordo.

Articolo 5

Il regolamento finanziario della Commissione in vigore, si applica alla gestione di questi fondi; inoltre la Commissione ne assume la gestione in conformità delle norme interne sull'esecuzione del bilancio.

Articolo 6

Dopo la chiusura di ogni esercizio, è stabilita e trasmessa agli Stati non membri partecipanti per informazione, una situazione dei crediti relativa a tale azione.

(1) Questo contributo ammonta complessivamente a 10.000 UCE, cioè 5.000 UCE per anno.

ALLEGATO I dell'ALLEGATO C

Scadenario delle previsioni delle spese comuni
relative al programma d'azione concertata (in UCE).

1. Spese di funzionamento amministrativo
(previsioni per 3 anni)

1978	1979	1980	Totale	di cui
40.000	75.000	75.000	190.000	- 140.000 a carico della Comunità - 50.000 a carico degli Stati non membri partecipanti

2. Ripartizione prevista delle spese per il 1979. L'onore finanziario sarà
imputato alle voce 3371 "Esecuzione di azioni concertate".

<u>Natura delle spese</u>	
Personale di segreteria	20.000
Contratti di esperti	15.000
Funzionamento amministrativo (spese di riunione e di convocazione, simposi, pubbli- cazioni, ecc.)	40.000
Totale :	<u>75.000</u>